



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 584 DG del 30 DIC 2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CON L'IRCCS ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI PER L'ESECUZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il dirigente della struttura semplice
Trasferimento Tecnologico (TTO)
(f.to dott. Antonio Cannarozzo)

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:


- si provvede alle registrazioni contabili.
- il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
(Firmato dott.ssa Elena Teresa Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL		
Direttore Scientifico dott. Giovanni Apolone	Direttore Amministrativo dott. Andrea Frignani	Direttore Sanitario dott. Oliviero Rinaldi

L'atto si compone di 10 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante
atti n. 1.6.05.02- 543/2020/st

s.c. Affari Generali e Legali
Direttore





IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Responsabile del procedimento della s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) che, a seguito di istruttoria, attesta:

vista la mail 21 ottobre 2020 con la quale l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (IRFMN), con sede in Milano, via Mario Negri n. 2, ha trasmesso alla Fondazione la documentazione relativa al progetto di ricerca dal titolo "*Enhancement of trabectedin efficacy and trabectedin-induced adipocytic differentiation in liposarcomas by PPAR γ agonists*", finanziato dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, nell'ambito del quale l'IRFMN ha chiesto la collaborazione alla dott.ssa Roberta Sanfilippo, Dirigente Medico presso la s.c. Oncologia Medica 2 – Tumori mesenchimali dell'adulto e tumori rari, diretta dal prof. Paolo Giovanni Casali;

considerato che, al fine di disciplinare i rapporti tra IRFMN e la Fondazione nell'esecuzione delle rispettive attività correlate al progetto di cui trattasi, si è reso necessario stipulare apposito accordo;

visti i pareri favorevoli in merito alla collaborazione di cui al punto precedente espressi dal Direttore Scientifico della Fondazione e dal Direttore del Dipartimento pervenuti alla s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) rispettivamente in data 24 dicembre 2020

preso atto

- che IRFMN verserà alla Fondazione un contributo pari ad € 40.000,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per l'esecuzione delle attività previste per la prima annualità di progetto
- del piano di spesa predisposto dalla dott.ssa Sanfilippo e pervenuto alla s.s. Trasferimento Tecnologico in data 24 dicembre 2020 relativo all'utilizzo del finanziamento di cui al punto precedente;
- che qualora la Fondazione AIRC dovesse confermare il finanziamento per le successive annualità di Progetto, IRFMN e la Fondazione provvederanno a sottoscrivere ulteriori accordi;
- che, con mail 25 novembre 2020, la dott.ssa Sanfilippo ha comunicato che non si rende necessaria l'approvazione del Comitato Etico, in quanto la prima parte del progetto è dedicata a studi pre-clinici sui quali si sta disegnando il protocollo di studio clinico e si impegna a richiedere la successiva valutazione del Comitato Etico qualora il protocollo venisse finalizzato;

considerato che la realizzazione di attività di assistenza e ricerca sanitaria e la stipulazione dei correlati atti contrattuali rientrano nella missione e nelle finalità della Fondazione, in conformità alle disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12F del 20 febbraio 2012;

ritenuto pertanto di approvare l'accordo in argomento, precedentemente concordato con la s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO), firmato in digitale e



trasmesso da IRFMN in data 30 novembre 2020 e sottoscritto dalla dott.ssa Sanfilippo in data 2 dicembre 2020;

considerato altresì che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009;

dato atto dell'attestazione di regolarità dell'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto "Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale";

visti i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione resi per quanto di competenza,

DETERMINA

- 1- di approvare l'accordo con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (IRFMN), con sede in Milano, via Mario Negri n. 2, per l'esecuzione della prima annualità del progetto di ricerca dal titolo "*Enhancement of trabectedin efficacy and trabectedin-induced adipocytic differentiation in liposarcomas by PPARγ agonists*", finanziato dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Roberta Sanfilippo, Dirigente Medico presso la s.c. Oncologia Medica 2 – Tumori mesenchimali dell'adulto e tumori rari, diretta dal prof. Paolo Giovanni Casali;
- 2- di registrare l'importo totale di € 40.000,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, sul Conto n. 72101023 "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie vs privati" del bilancio degli esercizi di competenza, sul codice identificativo interno n. R/19/008, a disposizione della s.c. Oncologia Medica 2 – Tumori mesenchimali dell'adulto e tumori rari;
- 3- di prendere atto che, qualora la Fondazione AIRC dovesse confermare il finanziamento per le successive annualità di Progetto, IRFMN e la Fondazione provvederanno a sottoscrivere ulteriori accordi;
- 4- di individuare il Responsabile Scientifico del progetto quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alla corretta tempistica di rendicontazione nonché al relativo monitoraggio, nonché quale persona autorizzata al trattamento dei dati oggetto della progettualità in argomento;
- 5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Manfredi

s.c. Affari Generali e Legali
Direttore

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI PROGETTO DI RICERCA

TRA

l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS (di seguito denominato, per brevità, l'**"Istituto"**), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 03254210150, con sede in via Mario Negri n. 2 - 20156 Milano, nella persona del Direttore, prof. Giuseppe Remuzzi, autorizzato alla firma in forza di procura a rogito Notaio Francesco Guasti n. 42011/14733 di Rep. del 28 giugno 2018;

E

la **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori** (di seguito denominata, per brevità, la **"Fondazione"**), con sede legale in via Venezian n.1 - 20133 Milano, Codice Fiscale n. 80018230153 e Partita I.V.A. n. 04376350155, nella persona del Direttore Generale, dott. Stefano Manfredi

di seguito denominati anche singolarmente come la **"Parte"** e congiuntamente come le **"Parti"**.

PREMESSO CHE

- l'Istituto è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che opera nel campo della ricerca biomedica anche per l'ambito oncologico, centro ad elevato potenziale tecnologico e scientifico, sede di attività di ricerca e di studi innovativi e ad alta complessità tecnologica.
- L'Istituto ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per la realizzazione del progetto *"Enhancement of trabectedin efficacy and trabectedin-induced adipocytic differentiation in liposarcomas by PPAR γ agonists"* (progetto Investigator Grant 2019 Id.23059, di seguito per brevità denominato il **"Progetto"**), di cui il Dr. Maurizio D'Incalci è Principal Investigator e il cui scopo primario è di valutare se la combinazione di trabectedina e pioglitazone possa indurre un effetto antitumorale attraverso l'attivazione di meccanismi di differenziamento adipocitario in modelli preclinici e in pazienti affetti da liposarcomi.
- La Fondazione è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che svolge attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica preclinica, traslazionale e clinica in campo oncologico, confermandosi, in questo, come polo di eccellenza e centro di riferimento nella rete oncologica nazionale ed internazionale.
- Ai fini della realizzazione e dello sviluppo del suddetto Progetto, l'Istituto desidera affidare alla Fondazione lo svolgimento di attività (di seguito denominate le **"Attività"**) relative alla sua competenza nel campo delle patologie tumorali rare ed in particolare dei liposarcomi.
- La Fondazione assicura di possedere la preparazione, gli strumenti, le attrezzature e il personale necessari per l'esecuzione delle Attività, garantendo altresì l'osservanza di questo Accordo da parte di tutto il personale della Fondazione coinvolto nelle Attività.
- Qualora le Attività richiedessero l'approvazione da parte del Comitato Etico della Fondazione il Referente Scientifico della Fondazione provvederà a sottoporre

medesimo Comitato la relativa documentazione, compreso il protocollo di studio clinico.

- Le Parti del presente Accordo desiderano stabilire i termini e le condizioni in base ai quali le Attività saranno eseguite.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. PREMESSE

Le Premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente accordo per l'esecuzione del Progetto, di seguito denominato per brevità l' "Accordo".

ART. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Istituto affida, con la presente, alla Fondazione, che accetta, lo svolgimento di Attività ai fini dello sviluppo del Progetto con particolare riferimento alle conoscenze disponibili sulla terapia dei liposarcomi.

La Fondazione eseguirà le Attività con ragionevole cura e competenza e, ove applicabile, in conformità con le leggi, i regolamenti e i codici di condotta vigenti.

ART. 3. DURATA, RINNOVO E DIRITTO DI RECESSO

Il presente Accordo decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione e resterà in vigore fino al completamento delle Attività e in ogni caso non oltre il 31 Dicembre 2020.

La durata dell'Accordo non può essere prorogata senza un accordo scritto tra le Parti.

Eventuali rinnovi del presente Accordo saranno in ogni caso condizionati dall'effettiva conferma del finanziamento da parte della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra Parte; tale preavviso dovrà essere comunicato formalmente all'altra Parte tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Istituto, per lo svolgimento delle Attività previste dal precedente ART. 2, si impegna a versare alla Fondazione un corrispettivo onnicomprensivo pari ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) più IVA.

Il corrispettivo sarà erogato dietro presentazione di una fattura che deve essere datata prima del 31 dicembre 2020 e deve includere la denominazione dell'Istituto (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS), il codice 7953, nonché il riferimento al codice 23059 del progetto sovvenzionato da AIRC. La fattura deve essere inviata tramite fatturazione elettronica allo SDI: 0000000

Tutti i pagamenti di seguito devono essere effettuati tramite bonifico bancario e intestati alla Fondazione, nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti della stessa e dell'istituto di credito del quale si avvale:

Nome del Beneficiario	<i>Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"</i>
Indirizzo del Beneficiario	<i>Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano</i>



Nome della banca	<i>Banca Popolare di Sondrio – Ag. 21 Politecnico</i>
Indirizzo della Banca	<i>Via E. Bonardi 4 20133 Milano</i>
Numero di conto corrente bancario	<i>000002001X82</i>
Codice IBAN	<i>IT15 C056 9601 620000002001X82</i>
Codice SWIFT o numero di filiale	<i>POS0IT2222XXX</i>
Numero Codice Fiscale/P. IVA	<i>C.F. 80018230153 P. IVA 04376350155</i>
Indirizzo e-mail	<i>Economico.Finanziario@istitutotumori.mi.it</i>

ART. 5. REFERENTI SCIENTIFICI

Le Parti concordano di individuare quali **Referenti Scientifici** dell'Accordo:

- per l'Istituto
Dr. Maurizio D'Incalci, Capo del Dipartimento di Oncologia
- per la Fondazione
Dr.ssa Roberta Sanfilippo, Dirigente Medico presso la s.c. Oncologia Medica 2 Tumori mesenchimali dell'adulto e tumori rari

ART. 6. FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno ritenute responsabili di eventuali inadempimenti rispetto alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, qualora l'inadempimento sia stato determinato da cause di forza maggiore, intendendosi come tali qualsiasi evento o circostanza di carattere imprevedibile e non evitabile. In tali ipotesi, la Parte le cui prestazioni siano gravate direttamente o indirettamente da cause di forza maggiore, dovrà dare tempestiva comunicazione alla controparte, impegnandosi contestualmente a porre in essere tutti i possibili accorgimenti per rimuovere i fattori di impedimento ed impegnandosi a riprendere la corretta esecuzione delle prestazioni non appena sarà possibile. Ove tale ripresa non fosse possibile per un termine, a giudizio delle Parti, eccessivamente lungo, le stesse concorderanno in buona fede i termini per la cessazione del presente Accordo.

ART. 7. RISERVATEZZA

Le informazioni gestite da ciascuna delle Parti, nel contesto delle attività di cui al presente Accordo, dovranno essere considerate di carattere riservato. Nel corso delle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano:

- a mantenere e a far mantenere ai propri collaboratori strettamente riservata ogni informazione che sia stata loro comunicata o di cui siano comunque venuti a conoscenza in

relazione all'espletamento degli obblighi assunti con il presente Accordo;

- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni acquisite e generate e a non renderle note salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e previo consenso scritto di entrambe le Parti (o dell'altra Parte);
- a non utilizzare le informazioni acquisite per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite.

Questo obbligo di riservatezza continuerà ad avere efficacia per la durata di 5 (anni) successivi allo scioglimento del presente Accordo.

ART. 8. RISULTATI DELLE ATTIVITA' E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le conoscenze, scoperte, e/o risultati derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo, compresi quelli suscettibili di brevettazione o di sfruttamento commerciale saranno riconosciuti a ciascuna Parte in relazione all'effettivo contributo apportato da ognuna.

Qualora necessario per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, ciascuna delle Parti metterà a disposizione dell'altra le proprie conoscenze, competenze ed informazioni relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della presente attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti ARTT. 7 e 8, la Fondazione potrà utilizzare in modo gratuito i risultati derivanti dalle Attività per propri scopi interni, scientifici e di ricerca, che non abbiano carattere commerciale (es. seminari, congressi, convegni e attività didattico-istituzionale).

La Fondazione non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla validità scientifica, la tutela della riservatezza dei dati, e protezione dei dati personali.

Nelle eventuali divulgazioni scientifiche, scaturite dall'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati in collaborazione con l'altra in virtù del presente Accordo.

ART. 10 ASSICURAZIONE

Il personale delle Parti contraenti, impegnato nelle attività previste dal presente Accordo, è tutelato da idonea copertura assicurativa secondo quanto disposto dalle rispettive norme ed indirizzi regionali, pertanto entrambe le Parti avranno cura di procurare e mantenere un'assicurazione che copra tutti gli eventuali danni causati al proprio personale coinvolto nelle attività effettuate ai sensi del presente Accordo.

ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati, si impegnano, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, al rispetto delle leggi e Regolamenti vigenti in materia inclusi, ma non limitati al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*" e quindi al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "**GDPR**").

ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CONTRAENTI

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, abrogato, sostituito ed integrato dal D.lgs. 101/2018).

Le Parti contraenti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex art. 13 del GDPR, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

L’informativa dell’Istituto è disponibile al seguente link:
http://www.marionegri.it/media/privacy/Informativa_privacy_trattamento_dati_contratti_processi_amministrativi.pdf.

L’informativa della Fondazione è disponibile al seguente link:
<https://www.istitutotumori.mi.it/web/guest/privacy>.

Le obbligazioni e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche a seguito dello scioglimento o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.

ART. 13. ADEMPIMENTI EX D.LGS 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001 e di operare quindi nel rispetto delle norme e dei principi di tale normativa.

Le Parti si impegnano, nell’espletamento delle attività previste nel presente Accordo, a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun atto o omissione e a non dare origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231 del 2001 e comportare la conseguente responsabilità amministrativa delle Parti.

L’Istituto dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato un proprio codice di condotta (il “Codice di Condotta”) ed un modello organizzativo, di gestione e controllo in conformità al D. Lgs. 231 del 2001, volto a prevenire il rischio legato alla responsabilità amministrativa dell’ente per il verificarsi di situazioni, commesse da soggetti posti in posizione apicale, dipendenti o terzi alla medesima, che costituiscano ipotesi di reato rilevanti ai sensi della normativa stessa (il “Modello 231”); la documentazione relativa al Codice di Condotta è pubblicata sul sito dell’Istituto al link <https://www.marionegri.it/manifesto>.

La Fondazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal D. Lgs. 231 del 2001 (“**Modello Organizzativo**”) ed un codice etico (“**Codice Etico**”), liberamente consultabili sul sito internet della Fondazione al link <https://www.istitutotumori.mi.it/codice-di-condotta> al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001 e l’applicazione delle relative sanzioni.

Altresì ciascuna Parte si impegna ad informare l’altra Parte

- (i) di qualsiasi modifica del proprio Modello Organizzativo e/o Codice Etico mediante comunicazione scritta da inviarsi contestualmente all’approvazione della modifica;
- (ii) in ordine ad ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui al D. Lgs. 231 del 2001 che dovesse esserle mossa nella fase di esecuzione del presente Accordo e di eventuali successive proroghe.

ART. 14. EMENDAMENTI

Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti.

Qualsiasi emendamento effettuato in assenza di tale consenso scritto sarà considerato nullo e mai avvenuto.

ART. 15. DIVISIBILITA'

Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente Accordo sia ritenuta invalida o inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non influirà in alcun modo sull'applicazione di qualsiasi altra clausola del presente Accordo e le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di sostituire la clausola inapplicabile con termini analoghi.

ART. 16. USO DEL NOME E/O LOGO DELLE PARTI

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, il logo e/o qualsiasi altro segno distintivo dell'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

ART. 17. COMUNICAZIONI

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata alle Parti secondo la modalità ritenuta più consona (e.g. lettera raccomandata A/R, PEC, posta elettronica ordinaria, o consegnata a mano) agli indirizzi e recapiti di seguito riportati.

Per l'Istituto

via Mario Negri n. 2 - 20156 Milano

per la per gli aspetti scientifici e di ricerca

dott. Maurizio D'Incalci
maurizio.dincalci@marionegri.it

Direzione Scientifica

mail direttore@marionegri.it

per gli aspetti contrattuali

Office for Driving Innovation in Science and Technology - Grant Office
grantoffice@marionegri.it

Per la Fondazione

via Venezian n. 1, 20133 Milano

per gli aspetti scientifici e di ricerca

dott.ssa Roberta Sanfilippo
e-mail roberta.sanfilippo@istitutotumori.mi.it

Direzione Scientifica

direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it

per gli aspetti contrattuali

s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) - s.c. Affari Generali e Legali
segreteria.TTO@istitutotumori.mi.it

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

ART. 18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è sottoposto alla vigente legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere tra di esse relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, non risolubili mediante bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ART. 19. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare informatico e viene approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, giusta previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, come aggiunto dall'art. 6 D.L. 18/10/2012 n.179, convertito in L. 17/12/2012 n. 22.

Sono a carico dell'Istituto le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Accordo, ivi comprese l'imposta di bollo e l'imposta di registro; l'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale.

Altresì il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Stefano Manfredi

(firma digitale)

per presa visione ed accettazione

il REFERENTE SCIENTIFICO

dott.ssa Roberta Sanfilippo

(firma digitale)

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS

prof. Giuseppe Remuzzi

(firma digitale)

per presa visione ed accettazione

il REFERENTE SCIENTIFICO

dott. Maurizio D'Incalci

(firma digitale)

